INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

Avviso d'Asta.

Si rende noto al pubblico che in seguito alla diserzione dell'incanto tenuto il giorno 12 novembre 1872, si procederà nel giorno 5 dicembre 1872, alle ore 12 meridiane, in una delle sale di questa Intendenza ad un secondo incanto per lo appalto della riscossione dei dazi di consumo nei comuni compresi nel presente avviso decaduti dall'abbuonamento fatto col Governo per la imposta ridotta in cinque distinti lotti per circondario.

1. Lo appalto decorrerà dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore deve provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun comune le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 5 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'articolo 2 dello allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col R. decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo è quello sotto descritto per ciascun circondario.

4. Gl'incanti si fanno per mezzo di offerte segrete ne'modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garenzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma eguale ad un sesto dell'annuo canone assegnato per ciascun circondario.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura del circondario saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero delle Finanze inviata all'Intendenza di Finanza.

9. Attesa la diserzione verificatasi nel giorno 12 di questo mese, si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

10. La cauzione definitiva del contratto sarà corrispondente allo ammontare di un semestre dell'annuo canone assegnato per ciascun circondario.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Corriere Campano*, giornale per le inserzioni legali di questa provincia.

NB. Il giorno fissato per l'offerta dell'aumento del ventesimo è il 20 dicembre, ore 12 meridiane.

Circondario	COMUNI DA APPALTARSI	QUALIFICA	Canone annuo pattuito da'comuni	Canone annuo d'appalto
Caserta	Grazzanise, Bellona, Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Vico di Pantano, Castel Volturno	Consorzio Grazzanise	L. 11100 00	
	Pignataro Maggiore, Sparanise, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano	Consorzio Pignataro Maggiore	„ 9800 00	
	San Pietrinfine		„ 512 97	
	Valle di Maddaloni		„ 760 00	
			L. 22172 97	22172 97
Nola	Marigliano, Marigliancella, Scisciano, Saviano, Brusciano, San Vitagliano	Consorzio Marigliano	L. 38250 00	
	Cumignano e Gallo		„ 800 00	
	Tufino		„ 1688 00	
			L. 40738 00	40738 00
Gaeta	Carinola, Mondragone, Francolise	Consorzio Carinola	L. 12800 00	
	Campodimele		„ 379 18	
	Castelforte		„ 500 00	
	Coreno Ausonio		„ 350 00	
	Fondi		„ 11000 00	
	Itri		„ 9700 00	
	Lenola		„ 1580 00	
	S. Giorgio a Liri		„ 300 00	
	S. Apollinare		„ 650 00	
	Traetto		„ 8500 00	
	Maranola		„ 750 00	
			L. 45509 18	45509 18
Piedimonte	Alvignano		L. 2000 00	
	Gioia Sannitica		„ 766 08	
	Letino		„ 500 00	
	Ruviano		„ 1028 29	
	Raviscanina		„ 881 00	
			L. 5170 37	5170 37
Sora	Arce		L. 5000 00	
	Brocco		„ 258 11	
	Casalvieri		„ 1300 00	
	Fontana Liri		„ 1000 00	
	Pescosolido		„ 768 01	
	Rocca d'Arce		„ 1500 00	
	S. Biagio		„ 438 59	
	S. Vittore del Lazio		„ 1200 00	
	Viticuso ed Acquafondata		„ 350 00	
			L. 11809 71	11809 71

Caserta, 15 novembre 1872.

5856 *L'Intendente:* DE CESARE.

INTENDENZA DI FINANZA DI BARI

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto alla riscossione de'dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Terlizzi.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle finanze provvedere all'appalto per la riscossione de'dazii di consumo governativi nel comune chiuso di Terlizzi, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal primo gennaio 1873 al 31 dicembre 1875;

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese, secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870 e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, numero 5840 e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Terlizzi è di lire quarantacinquemila (L. 45,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870 aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di giovedì 28 corrente novembre, avendo il Ministero suddetto autorizzato abbreviazione termini.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garenzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune, cioè lire settemila cinquecento.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso quest'Intendenza che presso le sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle finanze, resta modificato l'articolo 5 riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a lire ventiduemila cinquecento, o resta pure soppresso l'art. 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe o del sistema di riscossione.

La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 48 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele, o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere; ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Piccolo Corriere* nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 18 novembre 1872.

5863 *L'Intendente:* MUFFONE.

ESTRATTO 5846

Dai registri di Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale suddetto in prima sezione ha resa la seguente sentenza:

Nella causa mossa a ruolo num. 4104 tra i germani Gioacchino ed Ermanno de Pompeis proprietarj domiciliati Vico Lungo Tre Regine, n. 66, nel nome come dagli atti, rappresentati dal procuratore signor Francesco Miniero domiciliato via Caracciolo a Foria, n. 3 — Contro — La signora Clarice Guarino vedova del sig. Gaspare Gallo ed erede dello stesso, domiciliata Largo Lepre a Ponte Nuovo, n. 6, rappresentata elettivamente nello studio dell'avvocato signor Vito Caselli, strada Sette Dolori, n. 66. — Il signor Raffaele Demus rappresentato dal procuratore signor Carlo Chiarazzi domiciliato via Salvator Rosa, num. 46. — Ed il signor Gaetano Navara, Giuseppe Finelli, Delfino Rouscilion, Nicola Piglialarmi, Giuseppe Patti, Luigi Jodice, Luigi Gargiulo, Pietro Roberti, Francesco de Dominicis, Tommaso Salvati, Vincenzo Catalano, Irene Rossi, Raffaele Maria Gargiulo, Michele Letizia, Real Collegio dei Santi Bernardo e Margherita a Fonseca, Giuseppe d'Amore e Vincenzo Agresti contumaci.

Conclusioni.

Il procuratore signor Miniero ha conchiuso che piaccia al tribunale far dritto alla domanda proposta dai conchiudenti con l'atto del 21 giugno e ripetuto con altro del 24 luglio corrente anno e di conseguenza dare le seguenti provvidenze di giustizia: 1° Dichiarare perenti tutti gli atti di sequestro ed opposizione praticati dai suddetti convenuti presso l'abolita Scrivania di Razione della Tesoreria generale ora rappresentata dall'Intendenza di Finanza e di conseguenza ordinare che tutte le somme di credito liquidate e da liquidarsi a favore di Giuseppe de Cecchis siano pagate libere ai conchiudenti nella indicata qualità dalla Tesoreria indirettamente, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti qualora venissero ivi depositate; 2° Subordinatamente dichiarare estinte ogni pretese dritto creditario per prescrizione trentenaria e quinquennale. Più subordinatamente ancora dichiarare sempre nulli e di niuno effetto tutti i ripetuti sequestri ed opposizioni per mancanza di dritti ereditari nei convenuti; 4° Condannare que-t'ultimo ai danni interessi da liquidarsi per via di specifica ed alle spese del giudizio e compenso dovuto all'avvocato; 5° Munire la sentenza di clausola provvisionale eseguibile non ostante appello — Fatto con ogni riserva di dritto — Il procuratore signor Folliere ha conchiuso perchè il tribunale senz'arrestarsi alle dimande e deduzioni degli attori de Pompeis e le stesse rigettando nei rapporti tra essi attori e la convenuta signora Guarino, dichiari in conseguenza che sulle somme dovute dal Demanio dello Stato, oggi Intendenza di Finanza, quale debitore del fu Giuseppe de Cecchis la spettanza del credito ceduto da esso de Cecchis all'autore della suddetta signora Guarino fu Gaspare Gallo, tra sorte capitale ed interessi legali, condanni gli attori alle spese del giudizio una al compenso all'avvocato, aggiungendole al suddetto procuratore che le ha anticipate. — Salve espressamente riserbato lo esercizio di ogni altra ragione ed azione. — Il procuratore signor Chiarazzi ha conchiuso che piaccia al tribunale rigettare le domande dei signori Gioacchino ed Ermanno de Pompeis avanzate con l'atto del 21 giugno corrente anno, ed invece dichiarare buono e valido il sequestro imposto ad istanza del conchiudente in danno dei signori de Pompeis donatarj del de Cecchis con l'atto del 22 settembre 1847: quindi ordinare all'Intendente di Finanza che dia le analoghe disposizioni alla Cassa dei depositi e prestiti esistente in Napoli, perchè siano pagate direttamente al sig. Raffaele Demus la somma di ducati seicento pari a lire 2550 per vitalizio scadute per mesali vitalizi scaduti ai sensi del sequestro senza pregiudizio dei mesali scaduti posteriormente fin oggi e quelli da scadere. — Siano ancora pagati dalla stessa Cassa al medesimo Demus gli interessi su la detta somma dal giorno della scadenza fino al pagamento e le spese del giudizio a cui dovrà essere condannato dal tribunale. — Fatto con ogni salvezza di dritti, ragioni ed azioni. — Udito la requisitoria del Pubblico Ministero.

Quistioni. — 1° Quali provvedimenti voglionsi emettere nella causa in esame? — 2° Spese e clausola? — Sulla 1ª — Considerando in fatto che i signori Gioacchino ed Ermanno de Pompeis nella qualità di figlie ed eredi beneficiati delle loro zie Agata ed Orsola de Pompeis ha convenuto innanzi questo Collegio la signora Clarice Guarino, il signor Raffaele Demus e molti altri sequestranti di somme dovute al signor Giuseppe de Cecchis dallo Stato, quali somme per effetto di donazione passarono in proprietà al suddetto padre dei signori de Pompeis ed alle zie Orsola ed Agata de Pompeis. — Ch'essi signori de Pompeis chiedono dal tribunale dichiarar perenti tutti gli atti di sequestri ed opposizioni praticati da essi convenuti presso l'abolita Scrivania di Razione della Tesoreria generale, ora rappresentata dalla Intendenza di Finanza, e di conseguenza ordinare che tutte le dette somme sieno pagate libere ad essi e direttamente dalla Cassa dei depositi e prestiti. Considerando che per riguardo alla signora Clarice Guarino la dimanda dei signori de Pompeis non può accogliersi poichè non si tratta di sequestro di un dritto che la signora Guarino qual erede del signor Gaspare Gallo il quale era creditore di esso sig. de Cecchis e costui in un bono del 30 luglio 1838 cedeva in mancanza di pagamento e fino alla concorrenza di lire 8500 pari a ducati 2000 il credito che vantava contro la Regia Corte, cessione portata a conoscenza del signor Gaetano Russo scrivano di Razione e l'ordinatore dei Reali esercizi con atto del 9 settembre 1845 in occasione di altra cessione che detto signor Gallo faceva a sua volta alla signora de Nocci sua moglie di detto suo credito.

Che perciò riguardo alla signora Guarini non si tratta di semplici sequestri ed opposizioni perenti, ma di cessioni di parte del credito del signor de Cecchis, e perciò di un dritto che potrebbe solamente essere colpito dalla prescrizione trentennale la quale non si è avverata stantechè l'ultimo atto di denunzia, come si è detto, è del 9 settembre 1845, e quindi per riguardo alla signora Guarino sulla dimanda dei signori de Pompeis devesi dichiarare non esservi luogo a deliberare;

Che riguardo poi ai sequestri ed atti di opposizioni fatti dagli altri creditori del de Cecchis sino al 30 maggio 1861, è chiaro che non essendosi proseguiti i sequestri fino alla distribuzione delle somme sequestrate, ed essendo scorso il tempo voluto dalla legge per avverarsi la perenzione, tanto i detti sequestri che gli atti di opposizione sono perenti già è gran tempo;

Che perciò in questi limiti la dimanda dei signori de Pompeis devesi accogliere.

Sulla 2ª — Considerando che le spese seguono la succumbenza;

Considerando che non è il caso della clausola;

Visti gli articoli 370 e 363 procedura civile;

Per queste ragioni:

Il tribunale intesi i procuratori comparsi e le conclusioni del Pubblico Ministero, pronunziando sulla dimanda avanzata con atti del 21 e 24 luglio corrente anno dai signori Gioacchino ed Ermanno de Pompeis nella qualità come dagli atti, l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto dichiara perenti i sequestri e gli atti di opposizione praticati fino al dì 30 maggio 1861 dai signori Raffaele Demus, Gaetano Navara, Giuseppe Jannelli, Delfino Rouscilion, Nicola Piglialarmi, Giuseppe Patti, Luigi Jodice, Luigi Gargiulo, Pietro Roberti, Francesco de Dominicis, Tommaso Salvati, Irene Rossi, Raffaele Maria Gargiulo, Michele Letizia, Real Collegio dei Santi Bernardo e Margherita a Fonseca, Giuseppe d'Amore e Vincenzo Agresti presso l'abolita Scrivania di Razione della Tesoreria generale sulle somme da quest'ultima dovute al fu Giuseppe de Cecchis dichiara le somme stesse libere dai suddetti sequestri;

Dichiara non trovar luogo a deliberare sulla dimanda suddetta per quanto riguarda il credito che vanta la signora Guarino in lire 8500, pari a ducati duemila, e fa salvo alla stessa tutti i suoi dritti nascenti dal bono del 30 luglio 1838 da sperimentarlo nei modi di legge sulle suddette somme.

Condanna tutti i suddetti sequestranti ed opponenti meno la signora Guarino alle spese di questo giudizio in pro dei suddetti signori de Pompeis.

Condanna poi gli stessi signori de Pompeis a rivalere la signora Clarice Guarino delle spese fatte in questo stesso giudizio ed attribuirsi al procuratore Diego Folliero che ha dichiarato averle anticipate.

Delega per la tassazione delle prime, che delle seconde il giudice signor Rossi.

Clausola non dovuta.

S'intimi ai contumaci dall'usciere di questo Collegio signor Raffaele Vanderlingh.

Così deciso e sottoscritta nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Napoli, sito in Castel Capuano, il dì 4 settembre 1872, dai signori cav. Andrea Crescenzi giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi e Raffaele Maria Giordano giudici. — Firmati: Andrea Crescenzi - Gaetano Rossi estensore - R. Maria Giordano - Francesco Scaronio viccecancelliere.

Pubblicata all'udienza della prima sezione del detto tribunale in Castel Capuano a sei settembre 1872 — Specifica: Carta lire 3 60 — Chiamate lire 1 20 — Differimento lire 2 00 — Comparizione e distribuzione lire 2 00 — Deposito di atti lire 1 50 — Visto e scambio lire 1 00 — Dritto e repertorio lire 1 70 — Registro lire 12 00 — Totale lire 30 00 — Numero 10656, registrata li 17 settembre 1872, mod. 3, vol. 121 — L. 12 00 — Danese.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti. — Specifica: Carta per la presente lire 7 20 — Facciate num. 11, lire 3 30 — Dritto e repertorio lire 1 70 — Marca lire 1 20 — Totale lire 13 40. — Per copia esecutiva rilasciata al procuratore sig. Francesco Miniero il dì 11 ottobre 1872 — Il cancelliere del tribunale: Francesco Scaronio — Cancelleria del tribunale civile e correzionale di Napoli — num. 35466 della quietanza — Esatto lire 5 00 — Napoli 11 ottobre 1872 — Il contabile: A. Natale — Tribunale civile di Napoli, registrato al numero 22826 del repertorio, oggi 11 ottobre 1872 — Il viccecancelliere Miniero.

Per copia spedita da me
FRANCESCO MINIERO, proc.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno . . . novembre in Napoli,

Ad istanza dei germani Gioacchino ed Ermanno de Pompeis, domiciliati vico Tre Regine, numero 66, figli ed eredi beneficiati ancora delle loro zie Orsola e Agata de Pompeis,

Io Giuseppe Gorreo usciere presso il tribunale civile di Napoli, ivi residente con uffizio, ho intimato e dato copie autenticate e bollate della sentenza resa dalla prima sezione del tribunale civile di Napoli addì sei settembre corrente anno (registrata a' 17 detto mese, numero 10656, mod. terzo, vol. 121, lire 12, Danese), per averne legale scienza e per tutti gli effetti di legge ai signori: 1. Clarice Guarino vedova di Gaspare Gallo ed erede dello stesso, domiciliata Largo Lepri a Pontenuovo, numero 6 - 2. Raffaele Demus, domiciliato vico San Severo alla Sanità, numero 46, tanto nel proprio nome, che quale unico erede di sua moglie Maria Mauriello - 3. Real Collegio di Ss. Bernardo e Margherita a Fonseca - 4. Ed inoltre per pubblici proclami a mente dell'articolo 146 procedura civile, e della deliberazione emessa dal detto tribunale il dì 4 novembre corrente anno, che in seguito verrà trascritta, la ripetuta sentenza si notifica pure ai signori Gaetano Novana, Giuseppe Fanelli, Delfino Rouscilion, Nicola Piglialarmi, Giuseppe Patti, Luigi Jodice, Luigi Gargiulo, Pietro Roberti, Innocenzo de Dominicis, Tommaso Salvati, Vincenzo Catalano, Irene Rossi, Raffaele e Maria Gargiulo, Michele Letizia, Giuseppe d'Amore e Vincenzo Agresti — tutti nei rispettivi nomi e qualità come dagli atti. — Si trascrive l'anzidetta deliberazione:

" Il tribunale deliberando in camera di consiglio in seguito al rapporto del giudice delegato, autorizza i germani signori Ermanno e Gioacchino de Pompeis a procedere alla notificazione per pubblici proclami della sentenza di questo Collegio del dì 6 settembre ultimo in prima sezione contro tutti coloro che hanno imposto sequestro ed impedimento in danno del signor Giuseppe de Cecchis, e che sono indicati nel certificato rilasciato dallo scrivano di ragione della Tesoreria generale, a dì 30 maggio 1861. La notificazione di tale sentenza sarà eseguita mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, ed inoltre la sentenza suddetta verrà notificata nei modi ordinari alla signora Clarice Guarino, signor Raffaele Demus e Real Collegio de' Ss. Bernardo e Margherita a Fonseca.

" Così deliberato dai signori Francesco de Rogatis, giudice funzionante da vice presidente; Emmanuele Mascolo, e Gaetano Schioppa, giudici, il dì 4 novembre 1872. F. de Rogatis — Domenico Palma, vicecancelliere. „

Copie cinque della suddetta sentenza e del presente atto, da me firmate, sono state intimate e lasciate, cioè tre di esse nei ripetuti domicilii de' nominati signori Clarice Guarino, Raffaele Demus e Real Collegio de' Ss. Bernardo e Margherita a Fonseca, consegnandoli ivi a persone loro rispettive famigliari come han detto e capaci a riceverle. E le altre due copie anche da me firmate saranno inserite una nel giornale degli annunzi giudiziari di Napoli, e l'altra nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in Roma, a norma di detta deliberazione. — Specifica: carta lire 19 20, scrittura lire 15 80, dritto lire 3 75, autentiche lire 10 60, reg. e rep. lire 1 30; sono lire 50 65.

5846 GIUSEPPE GORREO, usciere.

3ª INSERZIONE.

Con decreto della Corte di appello di Firenze in data 12 settembre 1872 venne dichiarato essere le Caterina, Maria, Rosalia, Luigia e Giovanna sorelle Caballo, residenti a Fontano, Francia, eredi per cinque parti eguali del loro padre Caballo Agostino morto li 25 febbraio 1871 in Fontano suddetto, e doversi conseguentemente pagare alle stesse ricorrenti in concorso di Crivelli Pietro fu Gaetano, e Clemente Giovanni fu Francesco, le rate semestrali scadute e non ancor pagate sulle quattro cartelle al portatore del Debito Pubblico italiano della complessiva rendita di lire duemila cinquecento, designate tali rendite nella polizza di deposito numero 4562 della Cassa centrale dei depositi e prestiti, portante li num. 786396, 798903, 1158708, 1271301, creazione del 1861, della rendita la prima di lire mille e le altre di lire cinquecento per caduna.

5877 FRANCESCO TOESCA, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano, rilasci a Gaetano Panzera libero e senza vincolo alcuno la somma di lire 1700, che trovasi depositata presso la già Cassa di ammortizzazione come cauzione del defunto Salvatore Panzera di Roccasecca. Chiunque ha dritto sulla cauzione presenti alla cancelleria del suddetto tribunale la domanda fra il termine della pubblicazione.

Roma, li 22 ottobre 1872.

5378 VINCENZO STURIINO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Roma, secondo periodo feriale, con deliberazione del di 26 settembre 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificate numero 49973, dell'annua rendita di lire 660, e l'assegno provvisorio numero 4939 di lire tre intestate a Serafina Do-Paris vedova Cavalieri in due cartelle al portatore di lire 165 75 per ciascuna da consegnarsi a Marina, e Giulia De-Paris, ed in altra cartella al portatore per lire 331 e centesimi 50 da consegnarsi a Paolina Belli vedova De-Bernardis siccome eredi della detta fu Serafina De-Paris vedova Cavalieri.

5336 FRANCESCO GABRIELLI, proc.

AVVISO AL PUBBLICO

per lo svincolo della cauzione del defunto notar Giuseppe Maria Dolce di Providenti.

(3ª pubblicazione)

Con ordinanza del tribunale civile di Larino, riunito in camera di consiglio, del 20 luglio 1872, veniva ordinato che il deposito delle lire ottocentocinquanta, pari a ducati 200, fatto dal defunto Giuseppe Maria Dolce nel dì 6 aprile 1850, segnato al numero di pagamento 733 e del controllo 665, dato come cauzione della sua carica di notaio, allora in Casacalenda, registrato il 9 aprile 1850 in Campobasso al numero 5518, dritti grana 80, Tiberio, venga svincolato e che la Cassa dei depositi e prestiti restituisca agli eredi di detto Dolce, e per essi alla loro madre ed amministratrice Paolina Rocco, la detta somma, una agli interessi maturati dal 1809 fino alla consegna del deposito.

In esecuzione delle disposizioni dell'articolo 111 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si porta a conoscenza del pubblico l'ordinanza del suddetto tribunale perchè ne possano aver cognizione gl'interessati.

Larino, 22 ottobre 1872.

5387 LUIGI CAPRICE, proc.

AVVISO AL PUBBLICO

per lo svincolo della cauzione del defunto notar Vincenzo Mastrosanti di Casacalenda, in esecuzione del regolamento approvato col Real decreto 8 ottobre 1870.

(3ª pubblicazione)

Con ordinanza del tribunale civile di Larino riunito in camera di consiglio del 22 settembre 1872 veniva ordinato che il deposito fatto dal defunto notaio signor Vincenzo Mastrosanti sul Debito Pubblico a mezzo del suo procuratore signor Pasquale Magliano nel dì 8 luglio 1830 al numero 9303 del registro di posizione come dal certificato al numero 38747, della rendita di lire quaranta, una agl' interessi maturati, e che andranno a maturarsi da oggi a quello della consegna, sia svincolato, e che sia intestato a ciascuno dei quattro eredi del defunto notaio signor Vincenzo Mastrosanti, cioè, Alessandro, Raffaele, ed Amalia Mastrosanti, e Giuseppe, Paolo, e Giovanni Caprice figli della defunta Modestina Mastrosanti, la rendita coi relativi interessi come sopra di lire dieci coll'obbligo agli amministratori Patuto Battista per Amalia Mastrosanti, e Caprice Francesco per Giuseppe, Paolo, e Giovanni Caprice di rimanerla sul medesimo Debito Pubblico senza poterla alienare sino alla maggiorità degl' intestatari.

Larino, 22 ottobre 1872.

5388 FERDINANDO MONTUORI, proc.

AVVISO. 5657

(2ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 12 agosto 1872 dichiara: d'omologare la deliberazione presa dal Consiglio di famiglia del minore Angelo Mondonio fu Giuseppe nel verbale del 3 agosto, e di autorizzare la R. Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in un titolo al portatore da rilasciarsi al ricorrente Carlo Antonini, protutore del minorenne Angelo Mondonio, il certificato del Debito Pubblico n. 20417, consolidato cinque per cento, in data Torino 30 maggio 1862, della rendita di annue lire 10, inscritta a favore di Mondonio Giuseppe fu Giuseppe domiciliato in Milano.

CARLO ANTONINI, protutore.

DECRETO. 5623

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima promiscua, costituita dal signor presidente Augusto Buzzatti e dai signori Pietro dott. Lavagnolo giudice ed Angelo Duodo aggiunto applicato, raccoltosi in camera di consiglio;

Letto il retroscritto ricorso, e le pezze giustificative ora nuovamente allegate;

Considerato che il deposito di cui ora chiedesi la restituzione venne originariamente effettuato dal signor Gio. Battista Silvestrini a favore di D. Giuseppe Faifofer allo scopo di soddisfare con esso il prezzo convenuto per l'acquisto d'uno appezzamento di terra di proprietà di quest'ultimo, affetto però da un'ipoteca a favore degli eredi Barbaro, come si dimostra alla pezza allegata sub F;

Considerato che col privato contratto allegato sub H il diritto al ricupero di detto deposito viene dal signor Faifofer trasfuso nel signor Filippo Lironcurti;

Considerato che dal certificato ipotecario sub G risulta che l'ipoteca venne cancellata fin dall'anno 1865, per cui nulla avrebbe impedito al Lironcurti il ritiro del deposito suddetto fino da quell'epoca;

Considerato che dalla fede allegato sub E risulta della morte del Lironcurti avvenuta nell'otto novembre 1870, e dagli allegati B C risulta pure che la di lui eredità intestata compete all'unico di lui figlio Eugenio Lironcurti salvo l'usufrutto della quarta parte a favore della Margherita Franzoja;

Considerato che pel contratto di vitalizio allegato sub D fatto dal signor Eugenio Lironcurti a favore della madre, questa rinunciava a qualsiasi sua ragione sulla sostanza tutta abbandonata dal defunto Filippo Lironcurti;

Considerato che per tutto ciò la domanda apparisce ora pienamente giustificata;

Autorizza

Il ricorrente Eugenio Lironcurti fu Filippo domiciliato in Mirano a ritirare per intero il deposito di lire italiane 916 88 (novecentosedici e centesimi ottantotto) ora esistente presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze, e rappresentato dalla polizza num. 4029 in data del 7 gennaio 1868, deposito fatto originariamente da Silvestrini Gio. Battista a favore di Faifofer D. Giuseppe, e proveniente dalla pretura di Mirano, e ciò mediante esibizione alla Cassa suddetta del presente decreto, e del certificato di non segnita opposizione, e previa esecuzione delle pratiche sancite dall'articolo 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa suddetta 8 ottobre 1870, num. 5943, approvato con decreto della stessa data.

Venezia, li 1° agosto 1872.

Firmato: BUZZATTI.
GORLA, cancelliere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Roma con suo decreto del 31 ottobre 1872 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in cartella libera al portatore da consegnarsi a Gabriele Egidi, la cartella consolidata dell'annua rendita di lire quarantatrè e centesimi 94 iscritta nei registri del Consolidato romano sotto il numero d'iscrizione 17865 a favore di Egidi Angela col vincolo di dote proveniente da trasferimento come all'atto numero 14841, e contraddistinta in origine col numero 33294 del certificato.

Roma, il 9 novembre 1872.

5659 AVV. FERDINANDO LENZI.

DELIBERAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli del 7 ottobre 1872, seconda sezione, nel ritenersi la qualità ereditaria di Giuseppe, Salvatore, Giuditta, e Carolina di Martino del defunto Antonio di Martino figlio, e germano rispettivo, morto intestato, trovasi ordinato all'Amministrazione della Cassa centrale di Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di pagare ad essi eredi di Martino in parti eguali le lire seicento e relativi interessi cinque per cento dal 22 marzo 1867 fino a tutto dicembre 1871; rappresentate dalla polizza numero 7526 del 22 marzo 1867, intestata per cauzione a di Martino Antonio di Giuseppe.

Pozzuoli, 17 ottobre 1872. 5275

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto in data 5 novembre 1872 autorizzò il Gioanni Gobetto procuratore speciale delli Rosa Ostellino vedova Corio, e sue figlie Maria, Maddalena e Marianna sorelle Corio fu Defendente debitamente autorizzate dai rispettivi loro mariti Gio. Gobetto, Luigi Macchia, e Marazio Battista, a ritirare dalla Cassa militare, e per essa dall'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il deposito di lire mille spettante al defunto sergente Gioanni Corio, e risultante da polizza n. 409, in data 15 luglio 1867.

E ciò si notifica per gli effetti che di legge.

Torino, 6 novembre 1872.

5651 PIANA, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Per gli effetti previsti dal R. decreto 8 ottobre 1870 si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Pesaro con decreto del 20 ottobre 1872 dichiarò che l'avv. Antonio Gabrielli di Fano ivi dimorante è l'unico erede generale del di lui genitore avv. Pacifico defunto il 19 giugno 1872; in conseguenza appartiene intieramente al medesimo la polizza della Cassa depositi e prestiti, numero quattordicimila centoundici (numero 14111) del diciassette agosto 1869 per lire cinquemila ottantasei e centesimi sessentasei (lire 5086 66). 5681

NOTIFICAZIONE. 5305

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 27 settembre 1872 ha dichiarato essere le sorelle *Isabella* e *Giovannina Gagliardi fu Giovanni* eredi in parti eguali della comune madre Pini Caterina fu Vincenzo vedova Gagliardi, morta in Milano nel giorno 27 maggio 1872 e di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione o tramutamento e divisione dei *quattro* certificati 10 febbraio 1863, n. 24789, intestato a Pini Caterina vedova Gagliardi fu Vincenzo, della rendita di lire 120 — N. 24790, pari data ed intestazione, della rendita di lire 415 — N. 24791 pari data ed intestazione, della rendita di lire 5 e N. 30975 in data 4 settembre 1863, intestato a Pini Caterina fu dott. Vincenzo vedova Gagliardi, dell'annua rendita di lire 100, mediante emissione e rilascio di due certificati nominativi dell'annua rendita di lire 335 cadauno, intestati l'uno a Gagliardi Isabella fu avv. Giovanni, nubile, pagabile in Milano, l'altro a Gagliardi Giovannina fu avv. Giovanni, nubile, pagabile in Milano.

Ha inoltre dichiarato di autorizzare la sullodata Direzione ad emettere e rilasciare in luogo dei *sei* certificati nominativi del Debito ammortizzabile di creazione 16 aprile 1850, tutti in data 21 novembre 1862, ed intestati a Pini Caterina vedova Gagliardi fu dott. Vincenzo di Milano, N. 57, serie Iª; della rendita di lire 4 32 — N. 58, serie Iª; della rendita di lire 12 96 — N. 50, serie Iª, della rendita di lire 38 88 — N. 108, serie IXª, della rendita di lire 4 32 e N. 109, serie IX, della rendita di lire 38 88 — N. 60, serie Iª, della rendita di lire 38 88, altrettanti simili sei certificati nominativi delle stesse serie e rendite intestati a favore di Gagliardi *Isabella* e *Giovannina fu avv. Giovanni*, pagabili in Milano.

Ed ancora di autorizzare la stessa Direzione ad emettere e rilasciare in luogo del certificato nominativo del Debito Pubblico di creazione 16 aprile 1850, N. 42, serie II in data 21 novembre 1862, intestato come i sei suindicati, un mandato od ordine di pagamento a favore delle prenominate *sorelle Isabella e Giovannina Gagliardi fu Giovanni*, per l'importo della somma rappresentante il capitale nominale del certificato.

Ed infine di ritenere autorizzato il sottoscritto qual procuratore delle prenominate sorelle Gagliardi a ritirare i nuovi emettendi titoli e mandati ed esigere l'importo del mandato ed a rilasciare analoghe ricevute.

Tanto si pubblica a sensi dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Milano, 19 ottobre 1872.

Il procuratore
AVV. GIO. BATTISTA DE WELZ.

ESTRATTO 5335

della deliberazione emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta a' 27 gennaro 1871, registrata con marca di registrazione di lira 1 e centesimi 10 annullata.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale in conformità alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara che per la morte intestata del sig. Giuseppe Nicosia del fu Gaetano da Santa Caterina, la di lui successione si è devoluta per legge alla minorenne unica di lui figlia superstite Angiolina Nicosia per la proprietà nello intero, ed in tre quarte parti anche nell'usufrutto, e per una quarta parte in usufrutto alla signora Giovanna Gallina di Filippo di lui coniuge superstite.

Dichiara quindi che la metà delle cartelle al latore depositate dal detto defunto Nicosia e D. Giovanni Nocilla da Caltanissetta nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Palermo con polizze di numero 320 nel 14 settembre 1867, e di numero 432 nel 30 luglio 1868, spetta ed appartiene in proprietà nello intero alla cennata minore Angiolina Nicosia, ed in usufrutto tre quarte parti alla stessa ed una quarta alla di lei madre signora Giovanna Gallina.

Ordina perciò che il direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti alla minore Angiolina Nicosia fu Giuseppe da Santa Caterina Villarmosa sotto l'amministrazione della signora Giovanna Gallina di Filippo di lei madre da detta comune i due certificati nominativi di rendita anzidetti, cioè quello del 14 settembre 1867, numero 320 per la somma di lire 350 metà del complessivo valore di rendita delle tre cartelle in detto giorno depositate, cioè una di lire 100 di numero 853,259, la seconda di lire 100 di numero 5,704, e la terza di lire 500 di numero 1,414,773, che in tutto formano lire 700 di rendita, che sono per cauzione di detti Nocilla e Nicosia per lo appalto delle opere e provviste occorrenti all'apertura e sistemazione del terzo e quarto tronco della strada nazionale da Piazza a Terranova, e l'altro certificato del 30 luglio 1868, numero 432 per la somma di lire 180 metà del complessivo valore di rendita delle quattro cartelle al latore, cioè, la prima di lire 200 numero 13,090, la seconda di lire 100 di numero 12,347, la terza di lire 10 di numero 12,333 e la quarta di lire 50 di numero 701,364, che in tutto sommano lire 360 di rendita depositate dai ridetti Nocilla e Nicosia a garenzia dello appalto della manutenzione della strada nazionale da Santa Caterina a Siracusa e Noto, compresa tra la barriera della Noce e Caltanissetta, ai sensi dell'atto di sottomissione del 30 novembre 1866, espressando in tale intestazione che la proprietà della metà delle dette cartelle si appartieno nello intero alla detta minore, e l'usufrutto in tre quarte parti alla stessa ed in una quarta alla di lei madre signora Giovanna Gallina.

Ordina altresì che il direttore della Cassa dei depositi e prestiti rettifichi i mandati di numero 285 del 1° gennaro 1869 pei semestri del 1° gennaro e 1° luglio 1868 e 1° gennaro 1869, quello di numero 128 del 9 luglio 1869 pel semestre del 1° luglio 1869, l'altro di numero 444 del 1° gennaro 1870 pel semestre del 1° gennaro 1870, e l'altro di numero 110 del 1° luglio 1870 pel semestro dello stesso 1° luglio 1870, riferibili tali mandati alla polizza di numero 320, colla data del 14 settembre 1867 sopra indicata.

Rettifichi ben pure gli altri mandati di numero 370 rilasciati al 1° gennaro 1869 pel semestre del 1° gennaro 1869, di numero 282 d'ordine generale rilasciato a' 20 luglio 1869 pel semestre del 1° luglio 1869, di numero 512 rilasciato d'ordine generale al 1° gennaro 1870 pel semestre 1° gennaro 1870, e l'altro di numero 252 d'ordine generale rilasciato al 1° luglio 1870 pel semestre del 1° luglio 1870, riferibili detti mandati alle 4 cartelle come sopra depositate sotto il dì 30 luglio 1868 polizza di numero 432, e dispone che i mandati istessi già intestati ai signori Giovanni Nocilla e Giuseppe Nicosia, siano tutti intestati a Giovanni Nocilla del fu Giuseppe da Caltanissetta, ed a Giovanna Gallina di Filippo da Santa Caterina qual madre e legittima amministratrice dei beni della minore di lei figlia Angiolina Nicosia unica figlia ed erede del defunto Gaetano Nicosia fu Gaetano, e qual coniuge superstite di costui.

Per estratto conforme che si rimette al direttore della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* per esservi inserito tre volte a dieci giorni d'intervallo, giusta l'articolo 111 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870 numero 5943, e Regio decreto 11 agosto 1870 numero 5784 allegato D.

Caltanissetta, li 16 marzo 1872.

MICHELE GIORDANO, proc. legale.

TRASLAZIONE DI RENDITA.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Susa con decreto 17 corrente mese ha autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano ad operare la traslazione al nome di Pont Antonio fu Andrea residente in Savoulx, dei certificati nominativi di rendita al cinque per cento, intestati al di lui fratello Pont Andrea di Andrea, in data uno del 9 agosto 1862, n. 29830, e della rendita di lire 100, l'altro del 18 settembre 1862, n. 45521, della rendita di lire 50.

Susa, 21 ottobre 1872.

5348 SAN PIETRO, proc.

AUTORIZZAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Chieti:

" Veduta la legge sull'ordinamento del Debito Pubblico,

" Autorizza Carmina Salvitti fu Valentino, come erede unica del defunto Emidio Salvitti fu Valentino a ritirare liberamente la somma di lire seicento con i relativi interessi, risultante dalla cartella di deposito n. 28504, rilasciata dalla Cassa dei depositi e dei prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, li 15 aprile 1864.

" Deliberato in Chieti in camera di consiglio li 16 ottobre 1872 dai signori Francesco Alessandri giudice ff. da presidente, Michele Scarfoglio e Giacinto de Thomasis giudici. „

Chieti, li 20 ottobre 1872.

5361. GIUSEPPE ALOÈ, proc.

DELIBERAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli in data 9 ottobre 1872 ha emesso la seguente deliberazione:

Dichiara dovute ai signori Luigi, Teresa, e Mariangela Fischer le rendite dei due certificati di rendita iscritta, uno di annue lire ottocento sessantacinque in testa di Schebel Elisabetta fu Giuseppe, col numero cento diecimila settantasette, e di posizione quarantatremila trecento sessantanove del 28 maggio 1865, e l'altro di annue lire settantacinque intestato a Fischer Teresa, e Mariangela e Luigi fu Giuseppe, numero cinquantamila novecento diciannove, e di posizione undicimila settecento tredici del 24 novembre 1862.

Ordina quindi che la Direzione Generale del Debito Pubblico tramuti in cartelle al portatore i suddetti certificati da consegnarsi ai medesimi signori Fischer.

Napoli, 25 ottobre 1872.

5375 LUIGI SERRA.

DICHIARAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Cosenza:

Visto il ricorso di Saverio, Luigi e Mariantonia Naccarati fu Pasquale da Serra d'Aiello, nonchè i documenti a corredo,

Dichiara che il certificato di rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a' 23 dicembre 1862 intestato al fu Pasquale Naccarati fu Pasquale, domiciliato a Serra, al numero sessantamila quattrocento sessantatrè, per lire quaranta, come altresì l'assegno provvisorio nominativo a favor del medesimo della stessa data numero diecimila seicento sette per lire due e centesimi cinquanta, spettano a parti eguali a' signori Saverio, Luigi e Mariantonia Naccarati come figli e soli legittimi eredi del ripetuto fu Pasquale Naccarati fu Pasquale, epperò ordina alla Direzione del Debito Pubblico suddetto di convertire i suddescritti certificati in tre distinti certificati al portatore della corrispondente rendita di lire quattordici e centesimi quindici ciascuno, da consegnarsi poi a' ricorrenti o chi per essi.

Così deciso in Cosenza, addì nove luglio mille ottocento settantadue. — Il presidente: Saverio Pomodoro — Il vicecancelliere Gerardo Arnone. 5376

DELIBERAZIONE. 5307

(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli, seconda sezione, con deliberazione del 30 settembre 1872 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare al sig. Carlo Olmi fu Paolo il certificato di rendita di lire 880 sotto il n. 83,564 in testa a Farghuar-Lucia fu Colin, ora defunta, di cui esso Olmi è erede. Chiunque abbia diritto ad opporsi si uniformi al disposto dalle vigenti leggi.

Notar GIOSUÈ NAPOLITANO, proc.

DELIBERAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in seconda sezione, in data cinque agosto 1872 ha resa la seguente deliberazione:

" Ordina che dal certificato di lire 30 di annua rendita iscritta, segnato col n. 78293, intestato alla signora Stefanina Massimo fu Carmine, la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano formi tre certificati di lire dieci ognuno, da intestarsi il primo alla signora Giuseppa Massimo fu Carmine, il secondo a Marianna Massimo fu Carmine, ed il terzo a Nunzia Navarra minore sotto l'amministrazione del padre Saverio Navarra. „

Per copia conforme alla deliberazione originale.

5310 GIOVANNI BARONE, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Roma con decreto in data 10 ottobre 1872 deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, autorizzò Giacomo Barchiesi ad esigere liberamente e senza vincolo il certificato di rendita di scudi quindici pari a lire 80 62 sotto il n. 43316 del certificato e n. 1933 di posizione.

5340 BENED. AVV. FERRANTINI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

NUOVO AVVISO D'ASTA

per la vendita della concessione ferroviaria da Novara alla Cava d'Alzo.

Il Prefetto della provincia di Novara:

Veduto l'avviso d'asta del 15 scorso ottobre concernente il secondo incanto da tenersi per la vendita della concessione ferroviaria da Novara alla Cava d'Alzo;

Veduto l'avviso suppletivo del 1° corrente novembre circa i fatali per il detto secondo incanto;

Veduta la nota del Ministero dei lavori pubblici in data dell'11 corrente mese, e ritenuta la necessità di uniformare al disposto dell'art. 254 della legge 20 marzo 1865, allegato F, le prescrizioni contenute nel cennato avviso 15 ottobre ultimo in ordine al giorno stabilito per il secondo incanto di che si tratta,

Determina:

Sono revocati i sovraccitati avvisi d'asta, ed in loro sostituzione viene pubblicato l'avviso infraesteso.

Attesa la deserzione avvenuta nel giorno *tre* scaduto ottobre dell'appalto per la vendita della concessione ferroviaria da Novara alla Cava d'Alzo, portato dall'avviso 12 agosto p. p., si deduce a pubblica notizia, che giusta l'incarico avuto dal Ministero dei Lavori Pubblici, con dispaccio 9 andante, numero 20334, ed in relaziono al disposto dell'articolo 254 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*, verrà tenuto presso questa prefettura (avanti il titolare della medesima, o chi per esso) un nuovo incanto nel giorno 12 del prossimo dicembre, ad un'ora pomeridiana, sulle basi ed alle condizioni seguenti:

1. La concessione è posta in vendita quale trovasi regolata dal relativo capitolato annesso alla legge 5 luglio 1860, numero 4204, ed a tenore degli articoli 210 e 214 della legge sulle opere pubbliche 20 novembre 1859, numero 3754, corrispondente agli articoli 252 e 253 di quella vigente 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*, e così cogli stessi patti e colle stesse obbligazioni che da tale capitolato risultano, nella cui osservanza si intenderà il deliberatario, dal dì in cui il deliberamento sarà divenuto definitivo, completamente surrogato alla Società decaduta.

Sarà inoltre il deliberatario tenuto all'osservanza di tutte le leggi generali concernenti le strade ferrate, e specialmente della legge in vigore sulle opere pubbliche.

2. Il tronco di strada già eseguito da Novara a Gozzano ed ogni altro oggetto che possa essere nella cessione compreso, si intenderanno trasferiti nel deliberatario nello stato in cui si trovano, e senza garanzia alcuna, nè per parte del Governo, nè per parte della Società, che ne era la concessionaria anteriore.

Si dichiara del rimanente che trovandosi la ferrovia attualmente esercitata dalla Società dell'Alta Italia, ogni materiale ed oggetto a tale esercizio relativo è di esclusiva spettanza di questa, non potrà quindi venire considerato come compreso nella cessione.

3. L'incanto seguirà col metodo della candela vergine a norma degli articoli 86, 87, 89, 91, 94 e 96 del regolamento sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato, e sulla contabilità generale, annesso al Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

4. Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire mille caduna.

5. Venendo l'appalto deliberato potrà l'offerta essere ancora migliorata coll'aumento del ventesimo sino all'ora una pomeridiana del giorno 27 dicembre prossimo.

6. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, dovrà il deliberatario presentarsi entro il perentorio termine di quindici giorni per la riduzione della medesima in regolare contratto da stipularsi per atto notarile davanti questa prefettura, e dovrà nello stesso tempo rifornire la residua cauzione di lire 50,000 in cartelle del Debito Pubblico al 5 per cento alla pari, che rimaner deve tuttora vincolata a norma e per gli effetti di cui al secondo capoverso dell'articolo 6 del capitolato di concessione, in difetto del che incorrerà di pien diritto nella perdita del deposito d'asta e sarà senz'altro provveduto alla rivendita della concessione a totale di lui rischio e maggiori spese.

7. L'atto suddetto verrà trascritto all'Ufficio delle Ipoteche previa l'iscrizione dell'ipoteca legale del venditore in conformità degli articoli 1932, 1985 del Codice civile.

8. Tutte le spese degli incanti, a cominciare dal primo avviso d'asta, quanto di contratto, di tassa registro, d'iscrizione, trascrizione ed altre analoghe, compresa una copia del contratto in carta da bollo ad uso dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, ed un'altra ad uso della Società concessionaria decaduta saranno a carico del deliberatario.

9. Il prezzo del deliberamento verrà depositato nella Cassa dei Depositi e Prestiti per essere pagato e prelevato come di legge e ragione.

10. Il deliberatario si intenderà entrato in possesso nel giorno medesimo in cui la vendita sarà resa definitiva, ed entro sei mesi dovrà provvedere all'esercizio della linea a termini del capitolato reggente la concessione e della legge sui lavori pubblici, pagherà gli interessi del prezzo, ed avrà a suo carico le imposte di qualsiasi genere.

11. Ogni aspirante all'acquisto dovrà, per essere ammesso a offrire in conformità dell'articolo 7° il prezzo del deliberamento, aver depositato a mani di chi presiede all'asta la somma di L. 50,000 od in numerario od in rendita consolidata 5 per 0/0 al corso legale del giorno.

Tali depositi saranno, appena chiusi gli incanti, immediatamente restituiti, ad eccezione di quello fatto dal *deliberatario*, che *gli verrà restituito quando siasi dal medesimo* dato pieno eseguimento al disposto *degli* articoli 7° ed 8° delle presenti condizioni.

12. Essendosi verificato il caso di esperire un secondo incanto previsto dall'art. 254 della succitata legge, l'asta verrà aperta in diminuzione di un quarto del prezzo portato dal primitivo avviso d'asta, e così pel tronco già in esercizio da Novara a Gozzano da L. 953,210, a L. 714,907 50, e per le opere già eseguite sul restante tronco da Gozzano ad Alzo da L. 30,570 a L. 22,927 50, e così l'incanto seguirà sul complessivo valore di L. 737,835; dichiarandosi di mantenere fermo quanto si contiene nella perizia degli ingegneri Borella, Guallini e Negretti in data 5 febbraio 1872, depositata alla Pretura di Novara li 9 stesso mese, e visibile per copia autentica presso la Segreteria di questa Prefettura in tutti i giorni e le ore d'ufficio.

Dato a Novara addì 13 novembre 1872.

Il Prefetto: SORISIO.

5857 *Il Segretario:* G. SACCO.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 27 *ottobre al* 2 *novembre* 1872. 5650

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI Lire	RITIRI Lire
Risparmi	865	3 9	97,816 75	104,166 54
Depositi diversi	26	47	46,214 55	147,730 72
Casse affiliate di 1° cl. in conto corr.	»	»	»	210, 92 35
Casse affiliate di 2° cl. idem	»	»	11,800 »	2,900 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	.....	....	155,831 30	463 989 61

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Avviso d'asta.

Con dispaccio del Ministero dell'Interno in data 31 ottobre prossimo passato, numero 73065-63, 59, B. essendo stato ordinato di procedere all'appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili ad uso della Casa penale di San Gimignano per il triennio 1873-74-75,

Si rende noto

Che nel giorno 30 del corrente mese di novembre, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio di questa Prefettura sotto la presidenza dell'Illustrissimo signor prefetto e coll'assistenza di un incaricato della Direzione della suddetta Casa penale si procederà col mezzo di asta pubblica ad estinzione di candela vergine all'appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili occorrenti al mantenimento dei guardiani e dei detenuti non che per gli altri bisogni di servizio della Casa di forza in San Gimignano per la durata di un triennio che avrà cominciamento col 1° gennaio 1873 e terminerà col 31 dicembre 1875.

La qualità e quantità dei generi da somministrarsi durante l'appalto, il prezzo d'asta per ogni genere, non che l'ammontare approssimativo della fornitura per ogni genere e per ogni lotto sono indicati nel quadro posto in calce al presente avviso.

L'incanto sarà fatto separatamente per ciascuno degli otto lotti descritti nel quadro suddetto e si aprirà sulla base del prezzo per ogni genere e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento indistintamente sui prezzi di ogni lotto, nè potranno in ogni caso essere inferiori a centesimi 20 per ogni cento lire.

L'assuntore, od assuntori dei singoli lotti dovranno a tutte loro spese trasportare e consegnare i generi alla direzione dello stabilimento nel tempo, nel luogo e nel quantitativo che loro saranno volta per volta dalla medesima indicati.

Le condizioni dell'appalto sono quelle comprese nel capitolato a stampa datato da Torino li 29 maggio 1863, che durante le ore d'uffizio sarà visibile a chiunque nella segreteria di prefettura.

Chiunque voglia concorrere all'impresa dovrà prima dell'apertura degl'incanti presentare un certificato di moralità e solvibilità rilasciato dall'autorità municipale del luogo di ultimo domicilio e della data non anteriore a due mesi, che faccia espressa fede di trovarsi riunite nell'individuo che lo produce tutte le qualità ed i mezzi morali e materiali per lo esatto adempimento degli obblighi inerent all'appalto.

Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima depositare all'uffizio appaltante in denaro o in fogli della Banca Nazionale il 5 per 0/0 del prezzo del lotto cui intendono offrire per cauzione delle loro offerte e delle spese d'incanto.

Il deliberatario o deliberatarii dei singoli lotti dovranno presentare un fideiussore, ed occorrendo un approbatore notoriamente responsabile e di gradimento dell'autorità appaltante o somministrare una cauzione corrispondente al sesto dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo che risulterà dal deliberamento provvisorio scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 5 dicembre prossimo venturo.

Il contratto complessivo dei singoli lotti, coll'intervento di tutti i deliberatari, sarà stipulato in questa Prefettura nel giorno che verrà appositamente designato; se nel termine di giorni otto dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva perderà a termine del capitolo 6 del capitolato d'oneri il deposito d'ammissione all'asta il quale cederà esso pure a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà ad una nuova asta.

Saranno a carico dei deliberatari le spese d'asta, contratto, copie, registro, ecc.

Lotti	GENERI		Quantità per ogni genere da provvedersi	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Kil.	12000	» 45	5400	53400
	Pane pei detenuti sani	»	120000	» 40	48000	
2	Carne di vaccina	»	16000	1 60	25600	25600
3	Vino rosso	Ett.	350	40 »	14000	14700
	Aceto	»	20	35 »	700	
4	Riso	Kil.	9000	» 55	4950	7050
	Fagiuoli e legumi secchi	»	6000	» 35	2100	
5	Paste di 1ª qualità	»	2000	» 65	1300	7180
	Paste di 2ª qualità	»	11000	» 50	5500	
	Semolino	»	200	» 65	130	
	Farina di grano turco	»	1000	» 25	250	
6	Patate	»	6000	» 20	1200	4600
	Erbaggi	»	17000	» 20	3400	
7	Olio d'oliva per condimento	Mir.	250	15 »	3750	3750
8	Legna di essenza forte	»	20000	» 35	7000	7000
					Montare della fornitura. L.	123280

Siena, li 18 novembre 1872.

Per detto Uffizio di Prefettura

Il Segretario: O. SANI.

5868

MUNICIPIO D'ORISTANO

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che sotto la presidenza del sindaco avrà luogo in questo palazzo civico nel giorno 30 del corrente novembre, alle ore 10 antimeridiane, il primo incanto ad estinzione di candela vergine per l'appalto della riscossione del dazio di consumo, dei dritti d'occupazione eventuale di suolo pubblico e d'ammazzatoio, a principiare dal giorno 1° del mese di gennaio del prossimo anno 1873 sino al 31 dicembre dell'anno 1875, sulla base dell'annua somma di lire it. 48,000.

Le offerte in aumento della base sovraindicata non potranno essere inferiori a lire 50 caduna.

Nessuno sarà ammesso a licitare se prima d'aprirsi l'asta non avrà fatto il deposito di lire it. 2000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

L'annua somma, per cui l'appalto sarà definitivamente deliberato, dovrà versarsi in tanti dodicesimi nella Tesoreria civica alli 24 d'ogni mese, a pena di pagarne gl'interessi del 6 per 100 in caso di ritardo.

Il deliberatario dovrà inoltre [illegible]ima di passare all'opportuno atto di sottomissione, guarentire l'appalto co[illegible] cauzione corrispondente all'ammontare di due dodicesimi, se in numerari[illegible] cedole del Debito Pubblico al valore in corso, ed a quello di quattro do[illegible], se in beni stabili od in cedole al valore nominale.

Le altre condizioni rel[illegible]ve al presente appalto risultano dal relativo capitolato, visibile in questa segreteria ogni giorno, a tutte le ore d'ufficio, fino al giorno ed all'ora degli incanti.

Il termine (fatali) per l'aumento del prezzo di deliberamento, non inferiore al ventesimo, scadrà a giorni dieci successivi a quello fissato per l'incanto, e precisamente alle ore 10 ant. del giorno 10 del successivo dicembre.

Le spese di carta bollata, registrazione, inserzioni ed altre relative al contratto saranno a carico del deliberatario.

Dal palazzo civico addì 20 novembre 1872.

D'ordine — *Il Segretario:* M. CHESSA.

5885

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno ventuno novembre.

Ad istanza del signor D. Michele Carlucci, assessore funzionante da Sindaco del comune di Atella in Basilicata, ove domicilia, si dichiara ai signori Anastasia Giuseppe fu Francesco, Bocchetti Giuseppe fu Gerardo, Bocchetti Antonio fu Gerardo, Brenna Domenico fu Pasquale, Bruno Gerardo fu Domenicantonio, Bocchetti Michele fu Gerardo, Bruno Donato fu Domenicantonio, Brienza Marco di Michele, Brienza Arcangelo fu Carminantonio, Brescia Vito di Giovanni, Bartimmo Antonio fu Marco, Brienza Angelo fu Carminantonio, Brienza Luigi fu Carminantonio, Brienza Michele fu Carminantonio, Crocco Luigi di Donato, Cittadini Saverio fu Francescantonio, Cappiello Francesco di Gerardo, Chiancone Antonio fu Domenico, Carriero Michele fu Felice, Catena Girolamo fu Francescantonio, Consiglio Michele di Biase, Cassese Tommaso fu Donato, Catena Antonio fu Pasquale, Cassese Carmine fu Pasquale, Catenacci Carmine fu Francesco, Catenacci Michele fu Francesco, Crocco Gerardo fu Benedetto, Catenacci Luigi fu Francesco, Cima Teodoro fu Samuele, Cima Pasquale fu Samuele, Catena Francesco fu Pasquale, Corona Francesco fu Nicola, Corona Nicola Rosario fu Pasquale, D'Andrea Francesco Antonio fu Nicola, Di Muro Domenico di Donato, Di Silvio Michele fu Domenico, De Cillis Domenico fu Vincenzo, Di Maria Arcangelo fu Gaetano, Di Maria Antonio fu Gaetano, Di Maria Luigi fu Gaetano, Di Maria Vincenzo fu Gaetano, Di Maria Pasquale fu Gaetano, Di Maria Michele fu Arcangelo, D'Angelo Vito fu Marco, Di Lucchio Gerardo fu Pasquale, Delli Santi Michele di Aniello, D'Angelo Marco fu Savino, D'Angelo Marco fu Antonio, Di Lucchio Antonio fu Lorenzo, Di Lucchio Pietro fu Gerardo, Di Lucchio Raffaele fu Gennaro, D'Andrea Luigi fu Angelo, D'Andrea Francesco fu Angelo, D'Agostino Michele fu Angelo, Fusco Carmine fu Eugenio, Ferretta Antonio fu Carmine, Grieco Francesco fu Luigi, Grieco Raffaele fu Giuseppenicola, Grieco Vincenzo fu Domenicantonio, Giannattasio Francesco fu Carmine, Giannattasio Michele fu Felice, Labella Domenicantonio fu Felice, Longo Flaminio fu Filippo, Longo Francesco fu Carmine, Labella Raffaele fu Michele, Labella Arcangelo fu Michele, Labella Francesco fu Alessandro, Lapes Giovanni fu Michelangelo, Larotonda Domenico fu Guglielmo, Libutti Pasquale fu Giuseppe Saverio, Libutti Nicola fu Giuseppe Saverio, Musio Lorenzo fu Canio, Mennella Luigi fu Arcangelo, Mennella Nicola fu Arcangelo, Maulà Francesco fu Giuseppe, Pennella Saverio fu Vito, Paolino Giovanni fu Donato, Preziuso Michele fu Antonio, Pennacchio Pasquale fu Giuseppe, Plastino Luigi fu Giuseppe, Pierri Antonio fu Pasquale, Pierri Giuseppe fu Francesco, Pierri Giulio fu Benedetto, Pinto Giovanni fu Marco, Plastino Nicola fu Vincenzo, Plastino Giovanni fu Vincenzo, Plastino Francesco fu Vincenzo, Plastino Nicola fu Giovanni, Plastino Gerardo fu Giovanni, Plastino Alfonso fu Giovanni, Plastino Michele fu Giovanni, Plastino Vincenzo fu Giovanni, Preziuso Giuseppe fu Gerardo, Preziuso Gerardo di Giuseppe, Preziuso Giuseppe fu Canio, Pierri Pasquale fu Francesco, Pennella Vincenzo fu Vito, Plastino Nicola fu Alessio, Plastino Antonio fu Vincenzo, Paolino Carmine fu Vito, Plastino Michele fu Nicola, Plastino Antonio di Michele, Rosa Nicolamaria fu Domenicoantonio, Rigillo Gerardo fu Gennaro, Rigillo Vincenzo fu Raffaele, Rigillo Cherubino di Vincenzo, Saraceno Pasquale fu Mauro, Sasso Canio di Gerardo, Sasso Angelo di Gerardo, Silvio Antonio fu Giuseppe, Severini Enrico fu Luigi, Selvaggi Giovanni fu Pasquale, Tribuzio Gerardo fu Giovanni, Trafficante Francesco fu Saverio, Tucciariello Pasquale fu Michele, Tedeschi Mosè fu Vincenzo, Varlotta Donato di Francesco, Viglione Gennaro fu Donato, Varlotta Angelo fu Raffaele, Vedela Biase fu Gennaro, Vedela Vincenzo fu Gennaro, Brenna Luigi fu Nicola, Brenna Pasquale di Giovanni Michele, Brienza Giuseppe di Michele, Boffa Girolamo, Boffa Paolo, Ciambo Donato fu Donato, Chieppa Giovannimichele di Pasquale, Caputo Pietro fu Gerardo, Caputo Vincenzo fu Gerardo, Chieppa Giuseppe di Pasquale, Capobianco Felice fu Donato, Cassese Nicola fu Lorenzo, Cardone Gerardo di Giuseppe, Cataldo Biase di Gerardo, Caputo Luigi fu Michele, Cardone Michele fu Donato, D'Angelo Gerardo fu Michele, Di Maria Angelo di Michele, D'Angelo Nicola fu Michele, D'Angelo Nicola di Marco, Di Lonardo Mauro di Ferdinando, D'Angelo Antonio fu Gennaro, D'Antonio Antonio fu Francesco, Di Lucchio Pietro fu Giuseppe Antonio, Frascolla Michele fu Stefano, Fortunato Pasquale fu Anselmo, Fortunato Cherubino fu Anselmo, Granata Antonio fu Francesco, Granata Francesco fu Francesco, Gallucci Luigi fu Giuseppe, Gaeta Vincenzo fu Domenico, Gaeta Francesco di Vincenzo, Labella Nicola fu Michele, Labella Michele fu Alessandro, Labella Pasquale fu Francesco, Laviani Michele fu Francesco, Libutti Rocco fu Michele, Libutti Francesco di Pasquale, Mele Arcangelo fu Michele, Maraiello Marco fu Mauro, Nigro Raffaele fu Andrea, Nigro Francesco fu Andrea, Paolino Michele fu Donato, Preziuso Carmine fu Gerardo, Piccirillo Giuseppe fu Antonio, Pallottino Pasquale fu Rocco, Preziuso Domenicantonio fu Gerardo, Preziuso Francesco fu Savino, Pierri Gabriele fu Giuseppe, Pierro Emilio di Pasquale, Quaglietta Vito di Donato, Rigillo Francesco di Lellio, Santoro Vincenzo fu Francesco, Saraceni Pasquale fu Lorenzo, Tucciariello Pasquale fu Michele, Varlotta Francesco fu Nicola, Vitelli Annibale fu Nicola, Vucci Pasquale fu Michele, tutti domiciliati in Rionero in Vulture, che l'istante nella enunciata qualità produce appello avverso la decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale di Potenza in Basilicata nel dì 11 luglio 1872, riguardante la iscrizione su la lista elettorale amministrativa di Atella di essi dichiarati, e ciò pei seguenti motivi:

1° Si riproducono tutte le ragioni per le quali il Consiglio comunale aveva cancellati essi dichiarati dalla lista suddetta giusta la deliberazione del 28 maggio 1872.

2° Per essere elettore occorre avere, tra le altre altre condizioni volute dalla legge, la qualità di cittadino. Niuno tra essi appellati ha tale caratteristica che è la più essenziale.

Per questi ed altri motivi che si riserbano e saranno convenientemente svolti, in virtù dell'autorizzazione data dalla sezione della Corte di appello sedente in Potenza, nel 31 ottobre ultimo, registrata in cancelleria sotto la quietanza n. 7517, essi dichiarati – ad eccezione di Anastasia Michele fu Francesco, Bocchetto Arcangelo fu Giuseppe, Berardi Gerardo fu Benedetto, Asquino Luigi fu Nicola, Brienza Michele fu Carminantonio e Corbo Berardino fu Nicola, ai quali la citazione sarà notificata nei modi ordinari – colla presente inserzione e con altra fatta nel Giornale degli annunzi giudiziari in Potenza capoluogo della provincia, e con affissione dei due giornali alla porta della casa comunale e a quella della chiesa maggiore di Rionero, sono per pubblici proclami citati a comparire davanti la suddetta sezione della Corte d'appello in Potenza nel termine di giorni sessanta, e propriamente all'udienza ultima del mese di febbraio 1873 che ricadrà nel giorno 24, per sentire accogliere e far dritto al presente gravame, rivocare la impugnata decisione, e facendo ciò che la Deputazione provinciale far dovea, rigettare il reclamo dei 124 che erano stati cancellati dalla lista elettorale amministrativa con la deliberazione del Consiglio comunale di Atella dei 28 maggio 1872, e depennare exiandio gli altri 61 aggiuntivi di ufficio della Deputazione – E condannare essi appellati alle spese del giudizio e compenso all'avvocato. Il signor Luigi Perrucci come procuratore e Francesco Marchesiello come avvocato procederanno per l'istante presso l'enunciata Corte di appello ove sono domiciliati – Si offre comunicazione in originale delle copie legali delle menzionate decisioni della Deputazione, deliberazione del Consiglio comunale e provvedimento che autorizza la citazione per pubblici proclami.

5881 Il Sindaco ff.: MICHELE CARLUCCI.

R. Tribunale civile di Pavia.

DECRETO.

(*3ª pubblicazione*)

Sul ricorso di Zuffada Luigia di Pavia vedova di Fabrizio Concari già usciere presso questo tribunale sporto per sè ed i figli minori Clotilde, Carlotta, Amalia, Emma ed Ercole avuti dallo stesso Concari; intesa la relazione del giudice delegato e la lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Questo tribunale, deliberando in camera di consiglio, autorizza la Direzione del Debito Pubblico Italiano al tramutamento della cartella di rendita di lire 50, n. 26937, datata Firenze 24 marzo 1871, intestata all'ora fu Fabbrizio Concari, e previa la cancellazione dell'ipoteca per l'esercizio dell'uffizio di usciere, già autorizzata da questo tribunale medesimo con decreto 24 giugno prossimo passato, in una cartella al portatore da rilasciare alla ricorrente nell'interesse proprio e quale rappresentante legale dei minori suoi figli, eredi per successione intestata al padre Concari suddetto, qui decesso nel 10 luglio 1871, fatto obbligo alla Zuffada di provvedere poi per l'impiego della somma a senso dell'art. 225 Codice civile.

Pavia dal R. tribunale civile e correzionale, li 7 ottobre 1872.

Per il presidente in ferie

Il giudice anziano col timbro, firmato CHIARLI.

5320 BOTTELLI, vicecancelliere.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il R. tribunale civile di Ancona nella udienza del giorno 11 ottobre 1872 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa fra il signor avv. Giovannetti nella qualifica ecc., ed il signor conte Giacomo Soleri Giammagli e contessa Margherita Corraducci vedova Giammagli sui due incidenti riuniti: il primo per autorizzazione al detto signor avv. cav. Giovannetti a presentare il rendiconto accompagnato dai soli documenti giustificativi gli ultimi pagamenti fatti, e per surroga di giudice delegato, ed il secondo per astringere il nominato cav. avv. Giovannetti ad esibire il rendiconto.

Dichiarata la contumacia di tutti gli aventi interesse al patrimonio del fu Cesare Giammagli,

Ammette l'avv. Giovannetti a presentare il rendiconto dell'amministrazione del patrimonio Giammagli corredato da quei soli documenti giustificanti gli ultimi pagamenti fatti delle annualità passive del patrimonio con riserva di presentarne altri in caso di contestazione nell'atto della discussione del conto.

Concede al detto Giovannetti il termine ulteriore di giorni venti, decorribili a senso di legge, ad esibire il rendiconto di cui sopra, scorso il quale termine invano, ammette gli attori a determinare con giuramento estimatorio che i risultati a debito dell'amministrazione del patrimonio Giammagli non eccedono le lire 22,539 72, salva la detrazione della tassa sui fabbricati da presentarsi all'atto del giuramento, e qualunque altra rettifica: e surroga al giudice Massarini il giudice Riccardini. Spese riservate.

Per estratto ecc.

Ancona, 8 novembre 1872.

D. NICCOLA MONTANARI, proc.

5837 IGNAZIO MELONI, usciere.

RECLAMO

del procuratore generale presso la Corte dei conti, rappresentante il Pubblico Ministero

Contro

La deliberazione della Corte, sezione seconda, del 20 luglio 1872, con la quale fu assegnata al già luogotenente colonnello conte Edgardo De-Budè la pensione di riforma di annue lire 3400.

Il sottoscritto procuratore generale;

Ritenuto in fatto quanto segue:

Il conte Edgardo De-Budè dopo di aver prestato servizio nello esercito sardo dal 6 ottobre 1840, il 6 aprile 1851, quando occupava il grado di luogotenente, venne sottoposto a giudizio per delitto di duello, e con sentenza del Consiglio di guerra del 10 del mese stesso fu condannato alla pena della relegazione militare per anni due, alla dimissione ed alla multa di lire 500;

Con decreto Reale del 15 dello stesso aprile gli fu commuta la pena in quella della detenzione per mesi sei, fermo nel resto il disposto della sentenza e con altro decreto Reale dell'11 luglio fu condonato il restante tempo della pena;

Intanto il De-Budè per decreto del Governo nazionale Toscano nel 6 maggio 1859 assunse servizio in qualità di capitano nel reggimento Lancieri di Firenze; e dopo varii ascensi nella carriera fino al grado di luogotenente colonnello, veniva per Real decreto degli 8 ottobre 1871 collocato in riforma in base alla legge 3 luglio 1871 a far tempo dal 1° novembre anno stesso.

La sezione seconda della Corte, chiamata a provvedere, in difformità delle conclusioni del procuratore generale, assegnò al De-Budè l'annua pensione di lire 3400, in base ad anni 30 di servizio, oltre quattro campagne, valutando così anche il tempo dalla dimissione fino alla ripresa del servizio nel 1859;

Considerando che, se in ordine alla dimissione non venne punto rivocata la sentenza di condanna, e se il De-Budè, come dimesso, non poteva prestar servizio nel tempo innanzi cennato dalla dimissione alla ripresa del servizio, e non ne prestò in fatti, come rilevasi dalla nota del Ministero della Guerra del 1° settembre 1872 (num. 14522) detto tempo non potevasi computare in pensione,

Chiede

Che piaccia alla Corte in sezioni unite annullare la deliberazione della seconda sezione del 20 luglio 1872, e il relativo decreto coi quali fu assegnata al signor conte Edgardo De-Budè la pensione di annue lire 3400 e inviare gli atti alla sezione stessa affinchè proceda a nuova liquidazione, escludendo il tempo corso dalla dimissione dal 10 aprile 1851 alla ripresa del servizio nel 6 maggio 1859.

Con la condanna del convenuto alle spese, quante volte si rendesse opponente al presente reclamo.

Roma, ... settembre 1872 — Il procuratore generale: F. Saponieri.

Per copia autentica

Roma, 18 settembre 1872.

Pel segretario generale: PETRUCCI.

ATTO D'USCIERE.

L'anno mille ottocento settantadue, ed alli ventitrè del mese di settembre in Moncalieri, io Giuseppe Spina usciere addetto alla pretura di Moncalieri, ivi domiciliato, riferisco d'avere fatto ricerca in questa città del signor conte Edgardo De-Budè onde notificarli copia dell'avanti scritto reclamo, ma non mi sarebbe riescito di rinvenire il medesimo, per avere abbandonato questa città senza che si sappia ove abbia presentemente la sua residenza.

G. SPINA, usciere.

Roma, li 14 novembre 1872.

LORENZO PALUMBO.

Visto: Pel procuratore del Re

5840 GABRIELLI, segretario.

DELIBERAZIONE. 5342

(*3ª pubblicazione*)

Con deliberazione 22 luglio corrente anno, modificata con altra 13 seguente settembre, il tribunale di Napoli ha ordinato che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano dall'annua complessiva rendita di lire 8545, risultante dai seguenti certificati a favore dell'eredità di Isabella Cavalcanti, amministrata da Pietro Compagna fu Giuseppe, cioè, certificato n. 41134 per annue lire 2550; altro n. 114125 per annue lire 185; altro numero 110830 per annue lire 3160; altro n. 41135 per annue lire 2100; altro n. 157740 per annue lire 5.

E dal certificato n. 110836 per annue lire 545 a favore di Compagna Pietro fu Giuseppe, formi i seguenti nuovi certificati:

1° Uno di annue lire 1175 a favore di Compagna Isabella fu Gennaro, minore sotto l'amministrazione di Giulia Pandola sua madre.

2° Altro di annue lire 955 a favore di Compagna Emilia fu Gennaro, minore, sotto l'amministrazione di Giulia Pandola sua madre.

3° Altro di annue lire 395 a favore di Pandola Giulia fu Gaetano vincolato ad ipoteca per sicurezza della amministrazione de' beni delle figlie sue minori Isabella, Emilia e fu Raffaela Compagna, procreate in prime nozze con Gennaro Compagna.

4° Altro di annue lire 470 a favore di Pandola Giulia fu Gaetano.

5° Altro di annue lire 855 a favore di Compagna Luigi fu Giuseppe, vincolate per sole lire 389 ad ipoteca per sicurezza del credito dotale di sua moglie Maria del Carretto in lire 60350 e pel capitale delle spillatico e sopravvivenza.

6° Altro di annue lire 855 a favore di Compagna Rosa fu Giuseppe, vedova di Edoardo Giannuzzi Savelli.

7° Altro di annue lire 660 a favore di de-Nicastri Giuseppe di Nicola.

8° Altro di annue lire 190 a favore di Nicastri Nicola fu Pasquale.

9° E finalmente altro di annue lire 2900 a favore di Compagna Pietro fu Giuseppe.

Questa inserzione si fa in osservanza delle leggi vigenti.

GIUSEPPE FAIOLA, proc.

INTENDENZA DI FINANZA DI CALTANISSETTA

AVVISO D'ASTA per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 9 dicembre 1872, in una delle sale della Intendenza di finanza di Caltanissetta, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infrascritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione ed inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Gli aggiudicatari però dei lotti di un valore inferiore a L. 8000 non saranno tenuti pagare alcuna quota di spesa per inserzione del presente avviso nei giornali, andando tale spesa esclusivamente a carico di coloro che si renderanno aggiudicatari dei lotti che raggiungono il valore di L. 8000, pei quali una tale inserzione rimane obbligatoria.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 4 pom. presso l'ufficio dell'Intendenza di Finanza di Caltanissetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli art. 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte od altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	494	Piazza Armerina	Ex-monastero di San Placido Collonero di Messina	Noccioleto irriguo in due appezzamenti con casa colonica in ciascuna parte, denominati cioè: *Torre*, con casa entro lo stesso noccioleto, confinante da tutti i lati coi censualisti delle terre dell'ex-feudo Rosalgone; *Paratori*, con casa entro l'ex-feudo cui sono annessi circa tre tumoli di terra seminativa, confinante coi detti censisti, con terre aggregate al molino, con quelle di Ciancio Parisi Giuseppe e con la via; descritto in catasto al n. 9225, sezione L, n. 7301, 7305 e 7306, con l'imponibile di lire 846 26	13 75 18	»	78369 60	7836 96	3929	200	
2	537	»	Ex-monastero di San Giovanni Evangelista di Piazza	Noccioleto, vigneto e terre boschive in due appezzamenti con case coloniche in ciascuna parte denominate *Aliano, Torre* ed *Augetti*; confinanti con Calarco Michele, Lauricella Giuseppe, Manastra Salvatore, Gangitano Francesco, La Vaccara Tomaso e via pubblica, descritto in catasto al n. 9225, sezione I, dal n. 680 al n. 689, per l'imponibile di lire 1428 72.	25 61 52	»	73136 61	7313 66	3500	200	

5880 Caltanissetta, 11 novembre 1872.

L'Intendente: FIORITO.

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.